

STATUTO

IL TALENTO - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORROVALLE MC VIA
MONTIGLIANO 8

Numero REA: MC - 185550

Codice fiscale: 01833260431

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

all'atto n. 41667 di rep
n. 14155 di raccolta

[illegible]

La Cooperativa opererà nell'ambito dell'agricoltura, dell'arte, dell'utilizzo di materiali e tecnologie nell'edilizia, produzione artistica, artigianato e artigianale e più in generale di tutte le attività rivolte alla conservazione dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile, equo e solidale. Scopo prioritario della Cooperativa è il recupero e la qualificazione umana, morale, culturale, professionale, attraverso l'inserimento formativo, lavorativo e sociale di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione. Tutto ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse materiali e morali della Cooperativa, dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato, di utenza, fornitori, altre realtà cooperative, associazioni) partecipino nelle diverse forme alle attività ed alla gestione della Cooperativa. Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Inoltre per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa può assumere anche dipendenti non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

ARTICOLO 5 – OGGETTO SPECIALE

In relazione agli scopi di cui all'articolo 4 e ai requisiti e agli interessi dei soci, la Cooperativa ha per oggetto: attività diverse – agricole, forestali, artigianali, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate alla formazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, conformemente all'articolo 1 comma 1 lettera B della Legge 381/1991, più precisamente:

- Gestione in forma collettiva di uno o più centri aziendali organizzati con i più moderni criteri tecnici ed economici per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli, floricoli, essenze;
- Collocamento dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione, sui mercati locali, nazionali ed esteri; Gestione fattorie didattiche;
- Creazione di centri formativi e sviluppo di corsi formativi per persone svantaggiate e no;
- Produzione, trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante tecnologie telematiche, per corrispondenza ed a domicilio, a livello nazionale ed internazionale, di prodotti agricoli, biologici e/o biodinamici;
- Servizi di pulizia, giardinaggio e servizi accessori, sistemazione aree verdi e inerenti;
- Organizzazioni di eventi, mostre allestimenti e servizi connessi a fiere, mostre spettacoli;
- Attività connesse alla elaborazione dati e gestioni elettronica dei supporti anche per lo sviluppo e ricerca di tecnologia;

- Creazione di centri ricerca e sviluppo ambientali, ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie di lavoro;
- Produzione di articoli artigianali e artistici, loro promozione e vendita
- Attività agrituristica, gastronomia, ricettività e alloggi, gestione di campi o stazioni sperimentali di agricoltura biologica e biodinamica, organizzazione di visite guidate alle proprie attività;
- Attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale nonché svolgere attività di servizi per enti pubblici e/o privati;
- Acquistare e costruire immobili ad uso e per gli scopi della società e dotarli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge vigenti e future per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni, ecc.;
- Acquistare, prendere in affitto ed in gestione e condurre direttamente terreni agricoli;
- Promuovere, favorire, organizzare iniziative di carattere tecnico e culturale a favore dei soci;
- Sottoscrivere, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, quote di partecipazioni in imprese associative che svolgono attività economiche integrative, per rendere più efficace la propria azione nei limiti dell'articolo 2361 cod. civ.;
- Attuare ogni altra iniziativa per il raggiungimento degli scopi statutari;
- Servizi di guardiania, gestioni museali, gestioni biglietterie, eventi spettacoli, allestimento mostre, fiere e servizi inerenti;
- Attività artigianale artistica, produzione di articoli di artigianato artistico;

Rientra, altresì nei fini sociali della Cooperativa l'attuazione dei compiti rivolti ad iniziative morali, ricreative, mutualistiche, particolarmente a favore dei soci.

TITOLO 3 – SOCI

ARTICOLO 6 - REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge. Il numero delle nuove iscrizioni è comunque condizionato in modo proporzionale alle potenzialità e capacità produttive della cooperativa; sulla sussistenza di tali condizioni valuta e decide il Consiglio di Amministrazione. Possono essere soci:

- Soci ordinari che svolgono un'attività retribuita;
- Soggetti portatori di handicaps, la cui condizione di persone svantaggiate sia comprovata da idonea documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, i quali, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/1991, devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, soci o non soci, ad esclusione di quelli volontari; tale percentuale deve essere mantenuta anche in caso di variazione del numero dei soci;
- Soci volontari e familiari dei soggetti svantaggiati che, con la loro comprovata attività, abbiano operato in modo significativo per il superamento della emarginazione sociale di tali soggetti idonei ad acquisire tale qualifica;
- Tecnici operatori specializzati, nelle qualifiche e nel numero necessari alla

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Ricco", "Della", "Belli", "Maurizio", "Capicelli"]

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like "Indarica", "Bella", "Verdi"]

[Handwritten signature and a circular stamp on the right margin]

conduzione aziendale:

- Persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività e delle cooperative sociali;
- Soci sovventori di cui al successivo art.7

ARTICOLO 7 – SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", come previsto dall'art. 4 della legge 31/1/1992, n. 59, che investono capitali nell'impresa, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali.

Ai soci sovventori si applicano i principi generali dell'art. 2526 del c.c..

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche, che si propongono di sottoscrivere almeno 20 azioni dal valore nominale di euro 30,00 per un ammontare minimo di euro 600,00.

I soci sovventori possono essere anche soci cooperatori o volontari.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, di cui gli articoli 5 e 36 del presente statuto. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Ad ogni socio sovventore è attribuito un voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti effettuati.

In ogni caso il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci sovventori, cooperatori e volontari, presenti o rappresentati in assemblea.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. Tale periodo può essere inferiore in caso di particolari necessità espresse dal socio su richiesta scritta e deliberata da Consiglio di Amministrazione.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito a valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 16 del presente statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori e volontari.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori e volontari.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori e volontari.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono essere soci tutti coloro che si trovano nelle condizioni indicate dagli articoli precedenti, che siano in grado di assumere gli impegni previsti dal presente Statuto, che abbiano i requisiti previsti dal Codice Civile e che accettino il presente Sta-

tuto.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- La documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- Il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione.

Per le richieste di ammissione presentate da persone giuridiche, la domanda deve essere corredata da una copia della deliberazione dell'organo competente e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

L'ammissione a socio si perfeziona con la deliberazione in proposito adottata dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda; anche in caso di parere negativo del Consiglio di Amministrazione, all'interessato dovrà essere inviata una comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a:

- Rispettare le norme statutarie e regolamentari;
- Sottoscrivere all'atto dell'ammissione a socio della Cooperativa una quota da euro 30,00 (venticinque), versando il relativo importo secondo le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione. Con apposita delibera l'Assemblea dei soci stabilirà il numero delle quote da sottoscrivere in relazione agli impegni di conferimento;
- Versare, oltre all'importo delle quote di cui al presente articolo, una ulteriore quota di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo

svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri

sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio interessato, il quale potrà proporre opposizione davanti al Tribunale con le modalità e nei termini previsti

[Handwritten signatures and stamps on the right margin of the document]

dall'articolo 2527 cod. civ., ed altre eventuali norme in materia, fatta salva la clausola compromissoria di cui all'articolo 34 del presente Statuto.

Salvo contraria disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, decadenza o esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque superiore a quello nominale. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

ARTICOLO 12 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dal presente statuto, deve essere comunicato con raccomandata.

Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, per i rapporti mutualistici tra socio e società, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso avrà comunque effetto immediato nel caso in cui il socio dimissionario sia in grado di procurare l'adesione di un nuovo socio.

ARTICOLO 13 – DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, oppure nel caso di sopravvenute inabilità a contribuire agli scopi dell'impresa sociale.

ARTICOLO 14 – ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione il socio:

- a) Che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti o che si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;
- c) Che svolga attività contrastanti con gli interessi della società, la danneggi materialmente e moralmente, fomenti dissidi e disordini di qualunque natura fra i soci;
- d) Che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi as-

~~Adel.~~ ~~Boyer~~ ~~Boyer~~ ~~Boyer~~
 Adel. Boyer Bell.

C. 20 = Gurepp
 C. 21 = Gurepp
 C. 22 = Gurepp
 C. 23 = Gurepp
 C. 24 = Gurepp
 C. 25 = Gurepp
 C. 26 = Gurepp
 C. 27 = Gurepp
 C. 28 = Gurepp
 C. 29 = Gurepp
 C. 30 = Gurepp
 C. 31 = Gurepp
 C. 32 = Gurepp
 C. 33 = Gurepp
 C. 34 = Gurepp
 C. 35 = Gurepp
 C. 36 = Gurepp
 C. 37 = Gurepp
 C. 38 = Gurepp
 C. 39 = Gurepp
 C. 40 = Gurepp
 C. 41 = Gurepp
 C. 42 = Gurepp
 C. 43 = Gurepp
 C. 44 = Gurepp
 C. 45 = Gurepp
 C. 46 = Gurepp
 C. 47 = Gurepp
 C. 48 = Gurepp
 C. 49 = Gurepp
 C. 50 = Gurepp
 C. 51 = Gurepp
 C. 52 = Gurepp
 C. 53 = Gurepp
 C. 54 = Gurepp
 C. 55 = Gurepp
 C. 56 = Gurepp
 C. 57 = Gurepp
 C. 58 = Gurepp
 C. 59 = Gurepp
 C. 60 = Gurepp
 C. 61 = Gurepp
 C. 62 = Gurepp
 C. 63 = Gurepp
 C. 64 = Gurepp
 C. 65 = Gurepp
 C. 66 = Gurepp
 C. 67 = Gurepp
 C. 68 = Gurepp
 C. 69 = Gurepp
 C. 70 = Gurepp
 C. 71 = Gurepp
 C. 72 = Gurepp
 C. 73 = Gurepp
 C. 74 = Gurepp
 C. 75 = Gurepp
 C. 76 = Gurepp
 C. 77 = Gurepp
 C. 78 = Gurepp
 C. 79 = Gurepp
 C. 80 = Gurepp
 C. 81 = Gurepp
 C. 82 = Gurepp
 C. 83 = Gurepp
 C. 84 = Gurepp
 C. 85 = Gurepp
 C. 86 = Gurepp
 C. 87 = Gurepp
 C. 88 = Gurepp
 C. 89 = Gurepp
 C. 90 = Gurepp
 C. 91 = Gurepp
 C. 92 = Gurepp
 C. 93 = Gurepp
 C. 94 = Gurepp
 C. 95 = Gurepp
 C. 96 = Gurepp
 C. 97 = Gurepp
 C. 98 = Gurepp
 C. 99 = Gurepp
 C. 100 = Gurepp

1544 Indubia
 Police Velle:
 G. G. G. G. G.
 M.

ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 18 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali prevista dall'articolo 34 del presente Statuto.

ARTICOLO 19 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

ARTICOLO 20 – BILANCIO

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro, tenuto conto di eventuali contributi dello Stato o di altri enti pubblici e di liberalità di privati, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sugli avanzi netti risultanti da detto bilancio i quali sono così ripartiti:

- almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria ai sensi dell'articolo 2545 quater cod. civ.;
- il 3% degli utili, al netto delle riserve obbligatorie, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il rimanente ai fondi ed accantonamenti di cui all'articolo 16, lettera C ed a fini mutualistici.

Il fondo di riserva ordinaria è costituito:

- dal prelevamento annuo sugli avanzi netti di esercizio di cui all'articolo precedente;

TITOLO 5 – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 – ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio sindacale.

ARTICOLO 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI (attribuzioni)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della Legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e ha competenza in tema di:

- a) approvazione del bilancio;
 - b) nomina degli amministratori e dei sindaci di sua competenza;
 - c) determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - d) determinazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale;
 - e) approvazione dei regolamenti interni;
 - f) trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci. L'Assemblea straordinaria è considerata tale a norma di legge, quando si riunisce per deliberare:
- a) sulla modificazione dell'atto costitutivo;
 - b) sulla proroga della durata;
 - c) sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
 - d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
 - e) sull'adesione ad una associazione di rappresentanza a tutela del movimento cooperativo;
 - f) negli altri casi di legge.

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA DEI SOCI (convocazione)

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 cod. civ.. La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera, fax, e-mail a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza e da affiggere all'Albo del Comune dove la Cooperativa ha la sede.

L'avviso di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver

Cass - Gnepp
 Quill - Phelps
 Bond - 92
 Edmund Hamilton Carver

Yours balance
Babe Valeri
Sandy Kline
M

luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

In mancanza delle suddette formalità obbligatorie, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 cod. civ.. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

ARTICOLO 24 – ASSEMBLEA DEI SOCI (costituzione, votazione)

Ciascun socio ha diritto a un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. L'Assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. Qualora si tratti delle deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, oppure sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, sia in prima convocazione che in seconda occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'articolo 2437 cod. civ..

ARTICOLO 25 – ASSEMBLEA DEI SOCI (rappresentanza, diritto di voto, conflitto di interesse)

Ciascun socio ha diritto a un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote e/o delle azioni sottoscritte. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. I soci che non possono comunque intervenire in personalmente all'Assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Le deleghe vanno menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Il diritto di voto, comunque, non può essere esercitato né dal socio nelle deliberazioni in cui abbia interessi in conflitto né dagli amministratori e sindaci nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità con le conseguenze, in difetto, di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2373 cod. civ..

ARTICOLO 26 – ASSEMBLEA DEI SOCI (presidenza, verbali)

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente.

In caso di impedimento di entrambi sono presiedute da un socio designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea sceglie, ove occorrono, due scrutatori. Il Segretario, che può essere anche persona estranea, è designato dagli intervenuti. Delle Adunanze deve redigersi il verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario facendovi constatare, su loro richiesta, le dichiarazioni dei soci. Nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea ordinaria potrà essere redatto da un notaio con funzioni di segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere sempre redatto da un notaio.

ARTICOLO 27 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(requisiti, composizione, elezione, presidenza)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri oppure da sette membri. Di questi la maggioranza, ovvero rispettivamente tre o quattro, vengono eletti dall'Assemblea dei soci; la nomina degli altri viene attribuita:

- nel caso di cinque membri, uno nominato dal Comune di Morrovalle ed uno nominato dalla FONDAZIONE LUIGI CANALE;
- nel caso di sette membri, uno al Comune di Morrovalle ed uno dalla FONDAZIONE LUIGI CANALE ;

I Consiglieri espressione del Comune di Morrovalle e della Fondazione Luigi Canale saranno consiglieri di mero indirizzo con facoltà di intervento e di parola ma senza diritto di voto. Essi pertanto non saranno calcolati ai fini della determinazione del quorum costitutivo e/o deliberativo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della cooperativa e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere o di conciliare anche in materia di imposte e tasse, di riscuotere contributi, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in mancanza, da un altro consigliere delegato dal Presidente.

ARTICOLO 28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (durata, responsabilità)

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono dispensati dal prestare cauzione e sono sempre rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Essi devono osservare le disposizioni in materia di conflitto di interessi e di divieto di concorrenza. L'amministratore che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto. Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi, in conformità dell'atto costitutivo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 29 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (convocazione)

[Handwritten signatures and notes on the right margin of the page, including names like "Cass. Giuseppe", "Della Fila", "Boni", "Schindler", and "Cass. Giuseppe".]

[Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.]

ne)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda motivata da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, di telefax o di telegramma in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. È facoltà del Presidente adottare il metodo più consono alla convocazione.

ARTICOLO 30 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (votazioni, deliberazioni, verbali)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni della seduta deve redigersi verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione di quelle che, per disposizione di legge o per Statuto, siano riservate alla competenza degli altri organi. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi statutari e in conformità al carattere cooperativo della società,
- compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea,
- conferire procura speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci,
- amministrare i beni mobili e immobili,
- acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari,
- deliberare su qualsiasi operazione di credito, su mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi,
- acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere,
- fissare l'ammontare del sovrapprezzo di ammissione dei soci,
- assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi e i compiti,
- deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero ne-

cessari per il loro sviluppo.

- deliberare su qualsiasi altro argomento riguardante la cooperativa che gli venga sottoposto dal Presidente.

Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i poteri necessari e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 cod. civ. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

ARTICOLO 32 – NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA(COLLEGIO SINDACALE)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 (duemilacinquecentoquarantatre), comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) c.c.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese – possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) c.c. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nel

La gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 – bis e seguenti del codice civile.

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore legale ai sensi degli articoli 2409bis e seguenti del c.c..

Handwritten signatures and stamps:
Top right: *Adolfi Gigli*, *Flavio Fiorini*, *Simone Belli*, *Yvan Antonio Argente*
Middle right: *Andrea Caccioppo*, *Roberto Valentini*, *Simone Marini*, *Bogi*, *Schier*, *Manfredi*
Bottom right: *Yvan Indonca*, *Roberto Valentini*, *Simone Marini*, *Bogi*, *Schier*, *Manfredi*
Circular stamp: *IL TALENTO - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS*

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 33 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dall'articolo 2545 duodecies cod. civ.. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti il rimborso del capitale sociale versato dai soci ed eventualmente rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'articolo 11 della Legge 59/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 34: CLAUSOLE MUTUALISTICHE E REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite dai precedenti articoli 35, 37 e 39, non possono essere derogate, né modificate dall'assemblea ordinaria o straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

In particolare è fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ARTICOLO 35 – REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento societario, amministrativo e tecnico, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Detti regolamenti non potranno derogare al presente Statuto e non disciplineranno quanto è riservato dalla legge allo Statuto. La tipologia dei rapporti tra i soci lavoratori e la cooperativa sarà oggetto di apposito regolamento interno da adottarsi con delibera assembleare e depositarsi a norma dell'articolo 6 Legge 142/2001.

ARTICOLO 36 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.